



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di ASTI

Prot. 1/2026U del 2.1.2026

Ai Magistrati dell'Ufficio
al Personale amministrativo
agli uffici e servizi di Polizia Giudiziaria

ex art. 13 comma II circ. Procure:
al Consiglio Superiore della Magistratura (Settima Commissione)
alla Procura Generale di Torino

E p.c.:

Al Presidente del Tribunale di ASTI;
Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
di Asti, Cuneo, Torino

Oggetto: Regime del deposito e della formazione degli atti del procedimento penale – disciplina operativa per le indagini preliminari e per le fasi successive – con decorrenza dal 1 gennaio 2026

In data 31 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo emendato del DM 206/2024 che costituisce il testo normativo che disciplina le modalità del deposito telematico degli atti nel processo penale.

Per quanto di interesse il nuovo testo dell'art. 3 è il seguente (sono evidenziate le modifiche):

«Art. 3.(Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3bis e 3 ter 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,

~~e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio~~, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3- bis Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3-ter Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati al comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedurale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e **3 bis**, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attestì la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

Per l'effetto,

viene meno il regime del 'doppio binario' con eccezione di:

- atti relativi alle **intercettazioni**, per cui vi è stata la proroga fino al **30.6.2026**,
- atti relative alle **impugnazioni in materia cautelare** (personale e reale) per cui vi è stata la proroga fino al **31.3.2026**.

Restano ferme le regole sul deposito a mezzo PEC per i difensori **nei soli casi in cui il deposito possa avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 3, comma 9, DM 206/2024)**.

Opportuno impartire alcune preliminari direttive tese a garantire l'esercizio delle attività connesse alla gestione dei procedimenti penali a seguito delle innovazioni suddette.

Regime ordinario dal 1 gennaio 2026 (indagini preliminari e fasi successive)

Dal 1/1/2026 tutti gli atti delle indagini preliminari sono redatti in forma nativa digitale e depositati esclusivamente in via telematica mediante APP, salvo le eccezioni citate.

1. Iscrizione e assegnazione.

Sono eseguite in APP.

2. Atti interlocutori al GIP/Tribunale.

Tutte le richieste/trasmissioni di atti/comunicazioni dirette agli uffici giudicanti si eseguono tramite APP utilizzando i wizard previsti dall'applicativo assicurando la tracciabilità e la completezza degli atti allegati.

➤ *Eccezioni transitorie vigenti nel 2026 (deposito anche non telematico)*

- a) **Intercettazioni di comunicazioni** (telefoniche, informatiche/telematiche, tra presenti): per i soggetti abilitati interni è consentito anche il deposito non telematico **sino al 30 giugno 2026** (art. 3; comma 3-bis). Tale disposizione – peraltro – deve essere intesa nel quadro dell’attuale stato di avanzamento del software APP, il quale **ad oggi non prevede la possibilità di attivare il flusso relativo alle attività di intercettazione**. Pertanto, almeno fino a quando tale flusso non risulti accessibile, l’unica modalità di gestione delle attività di intercettazione risulta quella analogica, mediante la ‘digitalizzazione’ successiva (attraverso l’apposito modulo ‘TIAP-archivio riservato’)
- b) **impugnazioni cautelari:** **sino al 31 marzo 2026**, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, nonché nelle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, è ammesso il deposito anche non telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni (art. 3, comma 3-ter).
- c) **Difensori – PEC:** nelle sole ipotesi in cui il deposito può essere anche non telematico, è mantenuto per i difensori il canale PEC (art. 3, comma 9).

3. **Deleghe di indagine e rapporti con la p.g.**

Ogni delega indirizzata alla polizia giudiziaria è predisposta e trasmessa tramite APP; la p.g. destinataria visualizzerà l’atto e gli eventuali allegati direttamente tramite il portale NDR. **Ogni ufficio o servizio di p.g. ha l’obbligo di attivare ed organizzare un presidio di monitoraggio costante del portale NDR.** Gli esiti-delega – anche parziali – sono trattati ed inseriti a loro volta esclusivamente per mezzo del portale NDR, avendo cura di curarne l’aggancio al fascicolo nel quale è stata emessa la delega.

4. **Nuovo ‘flusso tabulati’**

La p.g. inoltra la richiesta di tabulati via portale NDR, eventualmente anche nel contesto della informativa di reato o come seguito atto, avendo cura di ‘flaggare’ la relativa sezione (in assenza della quale NON si attiva il flusso richiesta tabulati lato-Procura) e, ove disponibile, **allega il file Excel standard** (data entry delle fonti);

Iato Procura, successivamente al vaglio del magistrato, la p.g. addetta alle sezioni ovvero il personale di segreteria importa i dati in APP tramite wizard. Il PM può sempre integrare/modificare i "target" prima dell'invio della richiesta al GIP.

Malfunzionamento dei sistemi (art. 175-bis c.p.p.)

In caso di malfunzionamento tecnico dei sistemi informatici, che impedisca il deposito telematico, si applica l'art. 175-bis c.p.p.: il Dirigente dell'Ufficio, anche in assenza di attestazione proveniente da CISIT/DGSAPP, può accettare/attestare il malfunzionamento e consentire la redazione e il deposito in forma analogica (o altra modalità prevista) per il tempo strettamente necessario, con successivo riversamento dell'atto / provvedimento nel fascicolo telematico appena ripristinato il servizio.

- Si invitano tutti i destinatari delle presenti, preliminari, linee guida a segnalare direttamente allo scrivente Ufficio (che si varrà della collaborazione del magistrato) qualsiasi criticità inerente l'applicazione del nuovo regime e/o l'utilizzo dei canali di trasmissione/ricezione telematica degli atti.

Asti, 1.1.2026

Il Procuratore della Repubblica
Aggiunto,

anche quale Procuratore ff

dr.ssa Laura Deodato